SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1559)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(CRAXI)

e dal Ministro delle Finanze

(VISENTINI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GORIA)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ROMITA)

e col Ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno

(DE VITO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 NOVEMBRE 1985

Conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 1985, n. 597, recante disposizioni urgenti per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette e per il differimento di taluni termini in materia tributaria e di interventi straordinari nel Mezzogiorno

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto-legge di cui si chiede la conversione intende provvedere alla esigenza di prorogare taluni termini in materia tributaria che scadono il 31 dicembre 1985. Tale esigenza è divenuta indifferibile sia in conseguenza del mancato esaurirsi dell'*iter* parlamentare di alcuni disegni di legge (atto Camera n. 2870, che prevede disposizioni per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette; atto Senato n. 1530, che prevede modifiche alla disciplina della cancellazione di ufficio dai pubblici registri dei veicoli per i quali non è stata pagata la tassa automobilistica e del

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

(*Imposte dirette - Mezzogiorno e aree depresse - Tasse e contributi*)

termine per il recupero della medesima tassa da parte dell'Amministrazione), sia per l'insorgere di difficoltà operative che non hanno consentito la tempestiva predisposizione di strumenti idonei per una revisione generale degli estimi degli immobili urbani e per consentire l'applicazione sin dal 1985 di quelli dei terreni ai fini delle imposte sul reddito, sia infine per continuare ad applicare alcune disposizioni in materia di IVA che evitano elusioni d'imposta.

La proroga di siffatti termini deve essere disposta con urgenza dato che — in relazione alle conseguenze giuridiche connesse con il mantenersi, anche in epoca successiva al 1° gennaio 1986, della disciplina attualmente vigente — è indispensabile che anteriormente al 31 dicembre del corrente anno i soggetti interessati siano in grado di esercitare poteri o facoltà, gli uffici possano tempestivamente adottare atti e provvedimenti e i contribuenti abbiano certezza in ordine alla disciplina fiscale applicabile ad operazioni dagli stessi effettuabili: ciò vale per gli esattori che intendano esercitare la facoltà di rinuncia alla gestione di esattorie; per la Commissione censuaria centrale che dovrà esprimere il parere — obbligatorio e non vincolante — ai sensi degli articoli 87 e 88 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597; per gli uffici delle tasse e delle imposte indirette sugli affari che dovranno esaminare e controllare dati, elementi e tabulati concernenti i soggetti debitori della tassa automobilistica; per quei contribuenti interessati a conoscere per tempo che rimane ferma, anche dopo la scadenza del 31 dicembre 1985, l'esclusione della detrazione IVA per l'acquisto di autoveicoli. Analoga esigenza si pone per il differimento del termine del 31 ottobre 1985 relativo a talune disposizioni contenute nel testo unico delle leggi sul Mezzogiorno.

Alla luce di queste premesse, in particolare, le disposizioni contenute nell'articolo 1, che riguardano la proroga delle gestioni esattoriali, riproducono quelle contenute nel citato disegno di legge (atto Camera n. 2870) recante « Disposizioni per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette », presentato il 13 maggio 1985 alla Camera dei deputati e tuttora all'esame di tale ramo del Parlamento, tenendo, peraltro, conto di alcune modifiche apportatevi nel corso dei lavori parlamentari.

Con tale articolo si dispone che:

a) le gestioni delle esattorie comunali e consorziali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonchè delle tesorerie comunali e provinciali (gestite da soggetti che esercitano contestualmente la gestione esattoriale), i cui titolari non notifichino a mezzo ufficiale giudiziario atto di rinuncia entro il 20 novembre 1985, continuano ad effettuare il servizio della riscossione fino al 31 dicembre 1986. A questo proposito va rilevato che ragioni tecniche rendono non praticabile l'adozione di un termine che implichi scadenza infrannuale;

b) per ciascuna esattoria l'ammontare complessivo degli aggi percepiti per l'anno 1986 non può superare il corrispondente ammontare degli aggi sui ruoli riscossi nell'anno 1985 e degli aggi sui versamenti diretti percepiti nello stesso anno, maggiorato del 6 per cento in ossequio alla volontà emersa in sede di esame dell'atto Camera n. 2870 da parte della Commissione finanze e tesoro (il suddetto disegno di legge prevedeva originariamente una maggiorazione del 5 per cento). Tale limite opera anche relativamente all'ammontare delle somme spettanti per integrazione d'aggio o di quelle spettanti per indennità annuale alternativa della integrazione stessa, ovviamente per quei soggetti per i quali — relativamente agli anni 1985 e 1986 — si verifichino i presupposti per l'applicazione di tali benefici.

La stessa opportunità di tener conto del predetto dibattito parlamentare ha suggerito di prevedere che il tetto del 6 per cento dell'aggio esattoriale non si applica alle esattorie operanti in zone colpite da eventi sismici per le quali è stata legislativamente disposta la sospensione generalizzata delle imposte erariali.

Ai fini del calcolo delle indennità da corrispondere per l'anno 1986 agli esattori ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954 — in alternativa all'integrazione d'aggio — viene stabilito che debba farsi riferi-

mento al costo del personale dipendente dalle esattorie effettivamente in servizio alla data del 30 settembre 1983 (la norma ha l'evidente scopo di limitare le assunzioni di personale da parte degli esattori e di evitare ingiustificati oneri a carico dello Stato, atteso che ai fini del calcolo della suddetta indennità è determinante il costo del personale e, quindi, quanto più elevato è il numero dei dipendenti dell'esattore tanto più alto sarà l'importo della indennità che gli compete). Infine, allo scopo di non scoraggiare il conferimento in società a capitale interamente pubblico, la cui costituzione sia prevista per legge, di una pluralità di esattorie, si reitera, anche per l'anno 1986, il principio del mantenimento, per le gestioni esattoriali che già ne godevano, del beneficio dell'indennità alternativa dell'integrazione d'aggio anche in deroga al disposto della lettera *c*) dell'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954;

c) alla Società per la gestione delle esattorie vacanti sono conferite le esattorie per qualsiasi causa vacanti successivamente al 31 dicembre 1985 e per le quali non è stato possibile effettuare il collocamento nei modi previsti dal testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette.

La disposizione si salda con quella recata dalla lettera *a*) del primo comma dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 1984, n. 867, che, innovando la disciplina relativa al collocamento delle esattorie vacanti, ha consentito all'Amministrazione di far fronte alle carenze (già verificatesi o che si verificheranno fino al 31 dicembre 1985) di funzionalità del sistema dovute alla vacanza della titolarità;

d) sono fatte salve fino al termine del periodo di proroga le disposizioni dettate dalla Regione siciliana per la gestione del servizio della riscossione delle imposte dirette in Sicilia nelle more della generale riforma nazionale del servizio della riscossione (naturalmente anche per i soggetti gestori del servizio della riscossione in Sicilia si applica la disposizione concernente il limite di aumento del 6 per cento dell'ammontare complessivo degli aggi); nonchè si reitera la disposizione dettata da ragioni di cautela nei confronti delle infiltrazioni mafiose nel settore della riscossione dei tributi. Per effetto di quest'ultima disposizione la proroga non opera qualora emerga — nei confronti dei titolari delle gestioni esattoriali comunali e consorziali e delle ricevitorie provinciali o degli amministratori delle società che gestiscono esattorie o ricevitorie — la sussistenza di procedimenti o di provvedimenti di cui alla legge n. 575 del 1965, come modificata dalle successive normative, o la sussistenza di procedimenti penali per i delitti di cui agli articoli 416 e 416-*bis* del codice penale contestati con ordine o mandato di comparizione o di cattura; ne consegue la decadenza dalle gestioni e la loro vacanza. Preme qui rilevare che — ferme restando le relative competenze, stabilite dagli articoli 103 e 118 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, a pronunciare in tema di decadenza — a tale eventuale vacanza si dovrà sopperire mediante i procedimenti di collocamento delle esattorie vacanti (cioè il conferimento d'ufficio e quello successivo alla Società per la gestione delle esattorie vacanti) previsti dal comma 6 dell'articolo 1; poichè però la decadenza prescinde dalla remuneratività della gestione esattoriale ed è anzi presumibile che la eventualità di una declaratoria di decadenza possa verificarsi a proposito di esattorie che assicurano un lucro non indifferente, tantochè il titolare non vi ha rinunciato, viene stabilito che l'aggio, sia nella ipotesi di conferimento d'ufficio che nella ipotesi di conferimento alla Società per la gestione delle esattorie vacanti, non può essere superiore a quello spettante al precedente titolare;

e) le norme illustrate non si applicano alle gestioni delle tesorerie comunali della regione Trentino-Alto Adige; ciò in conformità alla sentenza della Corte costituzionale n. 114 del 1985, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle precedenti proroghe disposte con il decreto-legge 18 ottobre 1983, n. 568, convertito, con modificazioni, nella legge 9 dicembre 1983, n. 681, (proroga fino al 31 dicembre 1984) e con la legge 21

dicembre 1984, n. 867, (ulteriore proroga fino al 31 dicembre 1985) nella parte in cui prevedevano anche la proroga delle gestioni delle tesorerie comunali relativamente alla regione Trentino-Alto Adige. Anche tale disposizione riproduce un emendamento governativo approvato in sede di esame dell'atto Camera n. 2870.

L'articolo 2 del decreto-legge in rassegna ha ad oggetto il differimento del termine relativo alla decorrenza degli effetti della revisione generale degli estimi dei terreni e di quello entro il quale avrebbe dovuto essere effettuata la revisione generale degli estimi degli immobili urbani.

Le norme proposte consentono di superare talune difficoltà contingenti che i contribuenti chiamati a dichiarare redditi di terreni o di fabbricati incontrerebbero qualora non si provvedesse a disporre il differimento dei predetti termini.

Com'è noto, il legislatore delegato, in applicazione dei criteri direttivi fissati nella legge delega, ha dettato (articoli 24, 25, 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973, nonchè decreto del Presidente della Repubblica n. 604 del 1973) una apposita disciplina per le revisioni catastali.

Tale disciplina, nel prevedere una prima revisione generale degli estimi dei terreni e dei fabbricati da portarsi a compimento entro il 31 dicembre 1983, ha anche disposto che fino a tale data continui ad essere adottato il criterio di aggiornamento dei redditi dominicali e agrari e dei redditi dei fabbricati mediante l'applicazione di coefficienti stabiliti ogni biennio (per i reddditi di terreni) o annualmente (per i redditi di fabbricati) con decreto del Ministro delle finanze (articoli 87 e 88 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973).

Per quanto riguarda in particolare i redditi dei terreni, l'Amministrazione finanziaria, nel rispetto del suddetto termine (31 dicembre 1983) ha proceduto alla prima revisione degli estimi, tanto che con decreto ministeriale 7 febbraio 1984 sono state determinate le nuove tariffe di reddito dominicale, di reddito agrario e delle deduzioni fuori tariffa conseguenti alla revisione generale stessa. Tali tariffe hanno effetto dal 1° gennaio 1985, ai sensi dell'articolo 24, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973, che dispone « le modificazioni derivanti dalla revisione hanno effetto dall'anno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del nuovo prospetto delle tariffe e delle deduzioni ».

L'Amministrazione finanziaria deve quindi procedere entro il corrente anno ad inserire negli atti del nuovo catasto dei terreni i dati concernenti le nuove tariffe e a determinare correlativamente i redditi dominicali ed agrari, al fine di consentire ai contribuenti di indicare tali redditi fin dalla dichiarazione da presentare a maggio dell'anno 1986. Si tratta di una operazione che, interessando circa 71 milioni di particelle, richiede, per essere attuata entro i termini di cui sopra, l'utilizzazione di un idoneo supporto automatizzato non ancora definitivamente approntato.

Infatti, pur avendo la stessa Amministrazione già provveduto alla meccanizzazione degli atti catastali di circa seimila comuni, non ha ancora completato quella riguardante i restanti duemila comuni, mentre ha ancora in corso l'ammodernamento dell'attuale sistema meccanografico.

Appare, quindi, evidente che l'Amministrazione non potrà essere in grado di fornire ai soggetti interessati i dati concernenti i redditi dei terreni determinati sulla base delle nuove tariffe d'estimo in modo da consentirne la conoscenza e l'impiego per la dichiarazione dei redditi da presentare nell'anno 1986. Nè può farsi affidamento alla ipotesi alternativa di porre a carico del contribuente l'onere di provvedere esso alla determinazione del reddito mediante lo strumento di « autodichiarazione » il quale, oltre a richiedere operazioni di una certa complessità (individuazione delle nuove tariffe e deduzioni e della qualità, classe e superficie del terreno, nonchè effettuazione dei relativi conteggi), comporterebbe comunque un aggravio di lavoro per gli uffici tecnici erariali, che sarebbero chiamati a far fron-

te ad un rilevante numero di richieste di certificati contenenti gli elementi indispensabili per i calcoli da effettuare.

Si è ritenuto, allo stato, pertanto necessario prevedere il differimento di un anno — al 1° gennaio 1986 — della decorrenza degli effetti delle nuove tariffe di reddito dominicale ed agrario e delle deduzioni fuori tariffa e stabilire che fino a tale data si continua a determinare il reddito dei terreni secondo l'attuale sistema di aggiornamento di cui all'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973, cioè mediante l'applicazione di coefficienti ai redditi dominicali e agrari dei terreni (tale sistema torna ovviamente applicabile anche ai fini della determinazione dei redditi derivanti dalla attività di funghicoltura).

Per quanto attiene invece alla revisione degli estimi degli immobili urbani diversa è la situazione venutasi a determinare, posto che siffatta revisione non è stata ancora effettuata, nè lo potrà essere entro il termine del 31 dicembre 1985 (proroga prevista dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18). La revisione degli estimi degli immobili urbani richiede (circostanza questa che non poteva essere nota al legislatore del 1973) la configurazione degli studi di fattibilità della riforma del catasto urbano prevista dall'articolo 12 della legge n. 392 del 1978. Tali studi sono stati condotti al fine di verificare la possibilità di definire un metodo parametrico automatico per l'accertamento e la gestione di imponibili catastali aggiornati. Nel riproporsi quindi *medio tempore* l'esigenza di una revisione delle tariffe di estimo riferite alla redditività ordinaria, si rende necessario prevedere una nuova proroga del termine in questione.

Al riguardo, va considerato che, per poter iniziare concretamente l'operazione di revisione, deve prima provvedersi a memorizzare l'attuale archivio (operazione questa già in corso, ma che non potrà essere portata a compimento prima del 31 dicembre 1988) e solo successivamente potrà procedersi alla revisione delle tariffe per le unità immobiliari a destinazione ordinaria ed alle stime dirette per quelle a destinazione speciale o particolare, nonchè alle fasi di approvazione da parte delle commissioni censuarie e di inserimento dei risultati negli atti

Si è, pertanto, previsto, con lo stesso articolo 2 del provvedimento in rassegna, di prorogare fino al 31 dicembre 1990 il termine per la revisione degli estimi degli immobili urbani; conseguentemente fino alla stessa data si continuano ad applicare le disposizioni di cui all'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973 relative all'aggiornamento dei redditi dei fabbricati mediante l'applicazione di coefficienti.

L'articolo 3 del provvedimento riguarda la disciplina — già contenuta nell'atto Senato n. 1530 — della cancellazione di ufficio dai pubblici registri dei veicoli per i quali non è stata pagata la tassa automobilistica nonchè la modificazione del termine per il recupero della stessa tassa da parte dell'Amministrazione o per i rimborsi in favore dei contribuenti.

Come è noto, il decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 1983, le tasse di cui alle tariffe annesse alla legge 21 maggio 1955, n. 463, (le così dette tasse di circolazione) sono dovute per effetto della iscrizione dei veicoli e degli autoscafi nei pubblici registri. In tal modo è stato variato il presupposto della tassazione e alla stregua di esso si è configurata la possibilità di realizzare nuove procedure di accertamento basate su riscontri automatizzati delle risultanze dei pubblici registri.

Ovviamente l'avvio di tali riscontri esige il preventivo aggiornamento delle risultanze dei registri stessi al fine di eliminare le iscrizioni relative sia ai veicoli per i quali gli interessati abbiano richiesto la cancellazione, sia a quelli per i quali si presume che sussistano i motivi per la cancellazione d'ufficio, in quanto nessun pagamento della tassa di circolazione è stato effettuato per i periodi fissi degli anni successivi al 1977.

Mentre la fase relativa alla cancellazione a richiesta di parte è ormai esaurita, quella di ufficio — disciplinata anche con il decre-

to ministeriale 26 aprile 1983 — è ancora in corso e, durante il suo svolgimento, ha consentito alcuni rilievi significativi.

In primo luogo va precisato che la procedura di cancellazione di ufficio trova la sua *ratio* nella esigenza di eliminare tutte quelle iscrizioni che (essendo riferibili a veicoli per i quali non è stato effettuato alcun pagamento di tassa di circolazione per i periodi fissi relativi agli anni successivi al 1977 e non essendo stata corrisposta neppure la tassa dovuta per il 1983) non sono idonee a rappresentare una reale situazione di fatto, così che le relative procedure di accertamento costituirebbero un inutile e dispendioso tentativo di recupero del tributo.

In secondo luogo va osservato che la cancellazione d'ufficio è stata prevista dal legislatore come un rimedio alla presunta difformità tra le risultanze documentali e le reali situazioni di fatto, tanto che con decreto ministeriale è stato correttamente stabilito che «gli interessati possono opporsi alla cancellazione producendo motivata e documentata istanza ».

Alla stregua di questi rilievi va ora osservato che dalle elaborazioni effettuate risulta che i veicoli soggetti alla cancellazione d'ufficio sono circa 7.500.000, mentre per altri circa 800.000 veicoli non è possibile fare ricorso alla procedura di cancellazione — pur non essendo attribuibile ad essi alcun versamento relativo ai periodi fissi dell'anno 1983 — in quanto per gli stessi risulta effettuato un versamento negli anni 1978 e 1979, anche se, in pochi casi, tali versamenti risultano errati quanto alla indicazione della targa del veicolo, così che la loro attribuzione risulta estremamente difficoltosa.

Le disposizioni contenute nel suddetto articolo mirano a:

a) consentire la cancellazione d'ufficio anche dei veicoli per i quali è stato effettuato il pagamento della tassa di circolazione per uno solo dei periodi fissi relativi agli anni 1978 e 1979, se per gli stessi non sono state corrisposte entro il 31 dicembre 1983 le tasse dovute per l'anno 1983;

b) consentire agli interessati di proporre opposizione alla cancellazione d'ufficio quando ritengono che non sussistano le ragioni previste dalla legge;

c) consentire agli interessati (che lo desiderino) di chiedere che non si dia luogo alla cancellazione d'ufficio, previo pagamento delle tasse automobilistiche dovute dal 1° gennaio 1983 (in relazione al veicolo del quale si chiede che venga tenuta ferma la iscrizione), oltre ovviamente alle penalità ed agli interessi previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29;

d) consentire agli interessati di notiziare l'Amministrazione che essi sono intestatari di veicoli che, pur sussistendo i presupposti per la cancellazione d'ufficio, non sono compresi negli elenchi appositamente predisposti.

Va ricordato infatti che gli uffici, prima di procedere alla cancellazione d'ufficio, compilano per ciascuna provincia l'elenco dei veicoli che risultano dagli atti soggetti a cancellazione. Tali elenchi sono esposti al pubblico e la loro pubblicazione consente un idoneo grado di pubblicità per l'esercizio delle facoltà descritte alle precedenti lettere *b*), *c*) e *d*).

Nel suo complesso la disciplina sopra illustrata tende quindi a realizzare la cancellazione di iscrizioni che si presentano non conformi alla reale situazione del parco « esistente », nel quadro di una partecipazione attenta dei soggetti interessati o ad opporsi o a richiedere che non si dia luogo alla cancellazione oppure ad invocare essi stessi tale cancellazione.

L'effetto di tali norme sarà indirettamente quello di polarizzare l'attività degli uffici sulle operazioni di recupero per i tributi dovuti a partire dal 1° gennaio 1983, che ad oggi sono stimabili in non meno di 3.500.000. Si tratta, come è agevole comprendere, di un numero non indifferente di procedure, che impegneranno l'Amministrazione con altrettante notifiche da effettuarsi entro il 31 dicembre 1985.

Va precisato infine che tale termine è conseguente al principio secondo cui l'azione dell'Amministrazione « per il recupero delle tasse (automobilistiche) e delle relative penalità si prescrive nel termine del secondo

anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento ». Si tratta di un termine eccezionalmente breve e del tutto inadeguato anche perchè la vigente convenzione fra Automobile Club d'Italia e Ministero delle finanze prevede che gli adempimenti tecnici necessari per l'acquisizione ed il controllo dei versamenti delle tasse automobilistiche vengano eseguiti entro dodici mesi dalla ricezione dei documenti trasmessi dagli uffici esattori.

È sembrato pertanto opportuno anche elevare il termine di cui sopra stabilendo un termine triennale qual è previsto in genere in materia di imposte indirette e di altre tasse sugli affari. Tale elevazione garantirà, insieme alle altre disposizioni, l'espletamento agevole delle procedure di accertamento e di controllo sulle aree di evasione delle tasse automobilistiche; la fissazione di un identico termine più ampio (triennale) viene poi stabilita, per ragioni obiettive di equità, anche a favore del contribuente per quanto attiene al rimborso di tasse automobilistiche indebitamente corrisposte.

Con l'articolo 4 si stabilisce che le disposizioni recate dall'articolo 5, primo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, relative alla non detraibilità — fino al 31 dicembre 1985 — della imposta sul valore aggiunto assolta per gli acquisti e le importazioni di autovetture ed autoveicoli che non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa, nonchè di carburanti e lubrificanti destinati a tali mezzi, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 1987.

Il mantenimento della esclusione, ovviamente a tempo determinato, è giustificato dagli stessi motivi che indussero il legislatore a disporre con il citato articolo 5 del decreto-legge n. 953 del 1982 la non deducibilità dell'IVA assolta sugli acquisti dei beni sopra indicati.

Va peraltro sottolineato che la eliminazione della esclusione della detraibilità dell'IVA comporterebbe una riduzione di entrate valutabile, per l'anno 1986, in circa lire 1.000 miliardi, che, nella odierna situazione, sono assolutamente irrinunciabili. Così come irrinunciabile è la linea di tendenza ad eliminare gli abusi che si riscontrano nel settore e che determinano un grave pregiudizio per l'erario a causa dei notevoli fenomeni di elusione dell'imposta.

Giova anche chiarire che con la disposizione in esame si intende solo procrastinare il periodo di vigenza della esclusione senza incidere sul contenuto delle disposizioni che disciplinano la materia; continuano, pertanto, ad applicare la detrazione gli agenti o rappresentanti di commercio (articolo 19, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo sostituito dal citato articolo 5 del decreto-legge n. 953 del 1982).

Infine, l'articolo 5 del decreto dispone la proroga, fino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1986, di talune disposizioni contenute nel testo unico delle leggi sul Mezzogiorno e precisamente di quelle scadute il 31 ottobre scorso.

Al riguardo si rileva che quasi tutte le norme del testo unico n. 218 del 1978 non sono legate ad alcun termine di scadenza e quindi conservano la loro vigenza, mentre alcune di esse sono applicabili entro un preciso limite temporale, per cui il permanere della relativa applicabilità è subordinato alla proroga del termine previsto. Trattasi delle norme — in particolare di quelle relative alle agevolazioni fiscali per le iniziative produttive e alla riserva di investimenti pubblici — la cui applicabilità era limitata al termine del 31 dicembre 1980, che è stato ripetutamente ed espressamente prorogato in occasione delle numerose disposizioni legislative con le quali si è proceduto alle proroghe della cessata Cassa per il Mezzogiorno succedutesi in questi anni.

L'ultima proroga di tali norme, prevista dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, « fino alla data di entrata in vigore della nuova legge per la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno », è stata limitata nella legge di conversione 17 novembre 1984, n. 775, « fino al 31 ottobre 1985 ».

In realtà il disegno di legge concernente la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, già approvato dal Senato e attualmente all'esame dell'Assemblea alla Camera dei deputati (atto Camera n. 2857-A), prevede all'articolo 12 la proroga delle predette disposizioni fino al 1993, ma la non intervenuta approvazione di tale disegno di legge prima del 31 ottobre 1985 rende indispensabile stralciare la predetta norma e inserirla nel presente decreto-legge. Ciò al fine di evitare che il Mezzogiorno venga a perdere, in questo particolare momento di difficoltà anche sul piano occupazionale, significative agevolazioni, specie fiscali, a beneficio delle attività produttive soprattutto agricole e industriali, con inevitabili riflessi negativi per quanto riguarda investimenti pubblici e privati.

Da ciò la necessità e l'urgenza dell'intervento tempestivo del Governo che, in attesa della definitiva approvazione del disegno di legge anzidetto, mantenga in vigore, senza soluzioni di continuità, alcune norme di favore per i territori meridionali.

Il decreto-legge viene ora sottoposto all'esame del Parlamento ai fini della sua conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 6 novembre 1985, n. 597, recante disposizioni urgenti per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette e per il differimento di taluni termini in materia tributaria e di interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Decreto-legge 6 novembre 1985, n. 597, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 261 del 6 novembre 1985.*

Disposizioni urgenti per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette e per il differimento di taluni termini in materia tributaria e di interventi straordinari nel Mezzogiorno

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette e per differire taluni termini in materia tributaria e di interventi nel Mezzogiorno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° novembre 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Le gestioni delle esattorie comunali e consorziali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonchè delle tesorerie comunali e provinciali i cui titolari non notificano entro il 20 novembre 1985 atto di rinuncia, continuano ad effettuare fino al 31 dicembre 1986 il servizio della riscossione alle medesime condizioni previste dal decreto-legge 18 ottobre 1983, n. 568, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 1983, n. 681. La rinuncia ha effetto per tutte le gestioni di esattorie conferite all'esattore rinunciante.

2. Fino alla stessa data del 31 dicembre 1986 continuano ad avere efficacia le patenti di nomina degli esattori, collettori, ufficiali esattoriali e messi notificatori e si applicano, salvo quanto stabilito nel comma successivo, le disposizioni del predetto decreto-legge 18 ottobre 1983, n. 568, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 1983, n. 681, ivi comprese quelle relative alla convenzione concernente la concessione del servizio della meccanizzazione dei ruoli richiamata nell'articolo 3 dello stesso decreto, intendendosi il riferimento agli anni 1983 e 1984 posticipato rispettivamente agli anni 1985 e 1986.

3. In nessun caso l'ammontare complessivo degli aggi per ciascuna esattoria per l'anno 1986 può eccedere l'ammontare degli aggi percepiti sui ruoli posti in riscossione nell'anno 1985 e degli aggi sui versamenti diretti percepiti nello stesso anno, maggiorato del 6 per cento; lo stesso limite si applica all'ammontare della integrazione o della indennità annuale spettante per l'anno 1986 ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per il computo delle somme dovute dall'esattoria e per il loro riversamento.

4. La disposizione di cui al precedente comma non trova applicazione nei confronti delle esattorie site nei comuni nei quali opera la sospensione dei pagamenti delle imposte dirette di cui agli articoli 13-*quater* e 13-*quinquies* del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, nonchè all'articolo 4 del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211.

5. Fino al 31 dicembre 1986 le disposizioni dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, continuano ad applicarsi, anche in deroga al disposto dell'ultimo comma, lettera *c*), dello stesso articolo, alle gestioni esattoriali che già ne avevano diritto, conferite a società con capitale interamente pubblico la cui costituzione è prevista per legge. Ai fini del calcolo della indennità annuale alternativa alla integrazione d'aggio la maggiore somma di cui alla lettera *a*) del primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, deve intendersi riferita al costo del personale effettivamente in servizio al 30 settembre 1983.

6. Alla Società esattorie vacanti sono conferite le esattorie comunque vacanti dal 31 dicembre 1985 e per le quali non è effettuato il collocamento nei modi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.

7. Fino ai 31 dicembre 1986 restano salve le disposizioni emanate dalla Regione siciliana con la legge regionale 21 agosto 1984, n. 55, avente ad oggetto: « Nuove norme per la gestione del servizio di riscossione delle imposte dirette in Sicilia »; tuttavia la disposizione recata dal comma 3 si applica anche alla gestione del servizio di riscossione delle imposte dirette in Sicilia.

8. Le disposizioni del comma 1 non si applicano qualora risulti che a carico dell'esattore o del ricevitore provinciale o degli amministratori delle società che gestiscono esattorie o ricevitorie sussistono procedimenti o provvedimenti di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, o procedimenti penali per i delitti previsti dagli articoli 416 e 416-*bis* del codice penale contestati con ordine o mandato di comparizione o di cattura. Le competenti prefetture devono comunicare al Ministero delle finanze entro il 20 dicembre 1985 la sussistenza o meno dei suddetti procedimenti o provvedimenti; l'autorità

giudiziaria che ha emesso ordine o mandato di comparizione o di cattura per i predetti delitti è tenuta a dare analoga comunicazione alla prefettura e al Ministero delle finanze. Alle gestioni esattoriali cessate dal servizio si applicano le disposizioni di cui al comma 6; in tal caso l'aggio non può essere superiore a quello spettante al precedente titolare.

9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle gestioni delle tesorerie comunali della regione Trentino-Alto Adige.

Art. 2.

1. Le modificazioni derivanti dalla revisione delle tariffe dei redditi dominicali ed agrari dei terreni e delle deduzioni fuori tariffa disposta con i decreti del Ministro delle finanze 13 dicembre 1979 e 11 novembre 1980 rispettivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 18 febbraio 1980 e n. 315 del 17 novembre 1980, hanno effetto dal 1° gennaio 1986. Per i periodi di imposta anteriori a quello in cui iniziano ad avere effetto le stesse modificazioni, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

2. Il termine di cui all'articolo 12, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 604, concernente la prima revisione generale degli estimi degli immobili urbani, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1990.

3. Fino alla stessa data indicata nel comma 2 i redditi delle unità immobiliari urbane continuano a determinarsi secondo le norme dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni.

Art. 3.

All'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:

il comma 51 è sostituito dal seguente:

« 51. L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte »;

il comma 54 è sostituito dal seguente:

« 54. Per i veicoli e gli autoscafi per i quali non è stato effettuato alcun pagamento della tassa di circolazione per i periodi fissi relativi

agli anni successivi al 1977 o è stato effettuato il pagamento per uno solo dei periodi fissi relativi agli anni 1978 o 1979, la cancellazione dai pubblici registri è effettuata d'ufficio se per gli stessi veicoli e autoscafi non sono state corrisposte entro il 31 dicembre 1983 le tasse dovute per l'anno 1983 »;

il comma 56 è sostituito dal seguente:

« 56. Le cancellazioni effettuate entro il termine stabilito dal decreto di cui al precedente comma 52 hanno effetto dal 1° gennaio 1983. Gli interessati possono proporre opposizione alla cancellazione d'ufficio entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del periodo di pubblicazione degli elenchi dei veicoli e degli autoscafi che risultano soggetti a cancellazione; entro lo stesso termine possono altresì richiedere che non si dia luogo alla cancellazione d'ufficio con domanda alla quale deve essere allegata la prova dell'avvenuto pagamento delle tasse automobilistiche dal 1° gennaio 1983, delle penalità e degli interessi di cui alla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni; nello stesso termine può essere presentata istanza di cancellazione di veicoli o autoscafi che non risultano compresi negli elenchi, pur sussistendo i presupposti per la loro cancellazione d'ufficio ai sensi del precedente comma 54. L'opposizione, la richiesta e la istanza di cui sopra devono essere presentate all'ufficio che ha predisposto l'elenco ».

Art. 4.

Le disposizioni di cui alle lettere *c*) e *d*) del secondo comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo sostituito dal primo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 1987.

Art. 5.

1. Le disposizioni del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, e delle altre leggi riguardanti i territori meridionali, contenenti la indicazione del termine del 31 dicembre 1980, prorogato da ultimo fino al 31 ottobre 1985 con decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1984, n. 775, sono ulteriormente prorogate, con effetto dal 1° novembre 1985, fino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e comunque non oltre il 31 dicembre 1986.

2. Alle minori entrate derivanti dalle agevolazioni fiscali prorogate ai sensi del precedente comma, valutate in lire 5 miliardi per l'anno 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stan-

ziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1986-1988, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento « Disciplina organica del nuovo intervento straordinario nel Mezzogiorno ».

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 novembre 1985.

COSSIGA

CRAXI — VISENTINI — GORIA — ROMITA — DE VITO

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI